

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

(Provincia di Udine)

--ooOoo--

STATUTO COMUNALE

(testo aggiornato al 05 febbraio 2019)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Terzo di Aquileia è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, salvaguardia la sua storia, le tradizioni culturali e religiose, il patrimonio umano, artistico e ambientale, i gruppi e le istituzioni educative e politiche che animano la vita comunitaria e che la caratterizzano in un clima di pluralismo e di rispetto reciproco.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionalmente equordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.
Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti Locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
4. Il Comune ha potestà normative che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
5. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, consistenti nell'attribuzioni di risorse certe, proprie e trasferite.
6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica; riconosce attraverso la toponomastica personalità, uomini e donne che hanno lasciato un positivo messaggio nella comunità locale.
7. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
8. Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico.
9. Il Comune promuove, in collaborazione con Enti di ricerca ed istituzioni culturali locali, regionali, nazionali e internazionali, lo sviluppo e il mantenimento (anche con risorse proprie), del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico.
10. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.
11. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni:
 - a) sostiene e promuove lo sviluppo dell'agricoltura nelle sue forme tradizionali ed innovative, nel rispetto dell'ambiente;
 - b) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
 - c) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario per assicurare la qualificazione professionale e la occupazione giovanile;
 - d) favorisce il rilancio del turismo in tutte le sue forme, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;
 - e) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato;

- f) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi;
- 11 bis. Il Comune attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali.
12. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti:
- a) tra i sessi, determinando con specifiche azioni positive, intese come le misure a beneficio delle sole donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, promuovendo inoltre, tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di uguaglianza e di parità sociale;
 - b) nei confronti dei portatori di handicaps;
 - c) nei confronti degli anziani ed emarginati;
 - d) nei confronti dei lavoratori immigrati extra-comunitari.
13. Il Comune si impegna inoltre a promuovere una autentica cultura di pace e di solidarietà internazionale, valorizzandola con opportune iniziative educative nella scuola, nei gruppi, nelle associazioni e con la comunità.

Art. 2 - FUNZIONI E RAPPRESENTANZA COMUNITA'

1. Il Comune di Terzo di Aquileia è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa, normativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale ed esercita funzioni proprie e conferite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
2. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla Legge per settori organici; esse attengono:
- a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile, culturale e democratica della comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono;
 - c) il Comune emana direttive e fornisce indicazioni per l'espletamento delle funzioni amministrative che fanno riferimento alla popolazione ed al territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e della utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
 - d) il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi.

Art. 3 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. Il Comune promuove in forme idonee la collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia e la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola e associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati.
3. Il Comune promuove idonee iniziative di collaborazione con altri Comuni sui temi di interesse sovracomunale al fine di una maggiore programmazione per la gestione e lo sviluppo del territorio.
4. Il Comune coopera con gli altri Enti Locali (Comuni, Provincie e Regioni).
5. Il Comune partecipa e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e Provincia, provvedendo per quanto di competenza, alla loro attuazione.
6. Il Comune persegue le finalità e i principi della carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa (e dal Consiglio d'Europa), con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europa, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con gli altri Enti Territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.
7. Il Comune si conforma ai criteri e alle procedure, stabilite con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.
8. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 08.06.1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
9. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi e dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e politiche operanti nel territorio.

Art. 4 - SERVIZI PUBBLICI

Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme giuridiche:

- a. in economia;
- b. in concessione a terzi;
- c. per mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dell'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- d. a mezzo di partecipazione a consorzio tra Enti Locali;
- e. a mezzo di convenzioni con associazioni e utenti associati;
- f. con stipulazione di apposita convenzione con altri Enti Locali interessati alla gestione del servizio;
- g. a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.
- h. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art.4/bis – GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il comune sviluppa rapporti con gli Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere

2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative, programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
3. Le convenzioni - di cui all'art. 42 lettera c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal C.C. a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Comune per la realizzazione di opere di interventi di interesse pubblico, nonché l'attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'attività della Regione, degli Enti Locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati, promuove e conclude accordi di programma in conformità dell'art. 19 della L.R. 7/2000.

Art. 5 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA E GONFALONE

1. Il territorio del Comune di Terzo di Aquileia ha un'estensione di Kmq. 28,23 e comprende la popolazione che vive nelle località di Terzo, San Martino, Muruzzis, Ronchi, Paludo, parte di Malborghetto e Ponte Rosso.
2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico.
In via eccezionale, in particolari circostanze, il Sindaco può convocare il Consiglio Comunale in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il Comune ha un proprio stemma, un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge (D.P.R. 06.10.1953); E' privo di sigillo ma sarà provveduto per il suo conseguimento.
4. Il Comune, dopo opportuno approfondimento e consultazione, potrà avviare l'iter per una ridefinizione del proprio toponimo, riportandolo alla giusta interpretazione di provenienza latino-romana "Terzo da Aquileia".
5. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

TITOLO II

ORDINAMENTO

Art. 6 - ORGANI DEL COMUNE

Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono:

- a. il Consiglio Comunale (C.C.);
- b. la Giunta Comunale (G.C.);
- c. il Sindaco.

Art. 7 - IL CONSIGLIO COMUNALE: COSTITUZIONE

1. L'elezione del C.C., la durata in carica, il numero dei consiglieri comunali e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, e in caso di surrogazione non appena adottata da C.C. la relativa deliberazione; tale diritto è condizionato dall'accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in conformità alle leggi vigenti.
3. Il C.C. rimane in carica fino alle elezioni del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizioni dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al C.C., devono essere immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il C.C. entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.
5. In caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del T.U., il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine dopo la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; quest'ultima procedura è voluta anche per surrogare il consigliere che durante il quinquennio abbia lasciato il seggio per qualsiasi causa.
6. I consiglieri che non intervengono in adunanza per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del C.C.. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il C.C. esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 8 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il C.C. si riunisce almeno due volte l'anno:
 - a) Per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione;

- b) Per l'approvazione del conto consuntivo.
2. Quando il Consiglio è convocato per discutere su detti oggetti, gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno cinque giorni liberi, esclusi i festivi, prima della data della seduta.
 3. Il Consiglio si riunisce poi in qualsiasi periodo dell'anno, su determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
 4. La riunione del C.C. per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune deve accadere entro venti giorni dalla presentazione di richiesta.
 5. Nei casi di convocazione del C.C. previsti nel precedente terzo comma, gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno tre giorni liberi, esclusi i festivi prima della data della seduta; in caso di seduta urgente è sufficiente che l'avviso sia fatto almeno ventiquattro ore prima.
 6. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare al recapito indicato. La consegna deve risultare da dichiarazione di ricevuta e può essere eseguita con qualsiasi mezzo idoneo.
 7. Le votazioni sono palesi; eccezionalmente solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulla qualità, attitudini, merito e demerito delle persone il C.C. può deliberare di non ammettere il pubblico e procedere con votazione segreta.
 8. Il C.C. si riunisce validamente con la presenza di almeno sei consiglieri salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale.
 9. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dai votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
 10. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado. Gli astenuti non si computano tra i votanti.
 11. Il funzionamento del C.C. è disciplinato dal regolamento, per la cui approvazione e modifica è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
 12. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
 13. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali materie, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
 14. La rappresentanza della minoranza deve essere garantita in tutte le commissioni concernenti tematiche di interesse collettivo e istituzionale.

Art. 9 - REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento del C.C., per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del C.C..

Art. 10 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1. Il Comune attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali.
2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal C.C. a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
5. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento:
6. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del C.C., con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il C.C. ha competenza per l'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12 - GIUNTA COMUNALE: COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di due ad un massimo di quattro assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;
3. Può essere nominato un solo assessore esterno (cioè non facente parte del Consiglio comunale).

Art. 13 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Vice-Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al C.C. nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.
3. Il C.C. procede all'accertamento delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità degli assessori consiliari ed extraconsiliari.
4. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio e a quelle delle commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola ma senza diritto di voto.
5. L'assessore può essere revocato dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

L'Art. 14 è abrogato.

Art. 15 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
 - a) responsabili dei servizi;
 - b) consiglieri comunali;
 - c) esperti e consulenti esterni.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Impronta la propria attività ai principi della collegiabilità, della trasparenza e della efficienza.

Art. 15/bis - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
2. Opera attraverso deliberazioni collegiali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività (in sede di approvazione del conto consuntivo).
3. La giunta comunale compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
4. Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio.
5. E' attribuita alla competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
6. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del consiglio comunale, la giunta può adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
7. La Giunta provvede all'approvazione del Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) individuando le

risorse da destinare ai singoli obiettivi e la loro ripartizione tra gli uffici responsabili.

8. La Giunta provvede infine all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, facendo ricorso alle forme contrattuali più opportune.

L'Art. 16 è abrogato.

Art. 17 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini direttamente a suffragio universale, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale con le modalità previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalle leggi regionali, e dura in carica cinque anni.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Chi ricopre la carica di Sindaco per due mandati consecutivi, non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile a tale carica.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 18 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 19 - 20: DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 21 - REVOCA ASSESSORI

L'assessore può essere revocato dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 22 - COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La G.C. compie tutti gli atti di amministrazione con non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale. Riferisce annualmente al C.C. (in sede di approvazione del Conto Consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. In particolare spettano alla Giunta:
 - a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
 - b) proporre al C.C. i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
 - c) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente, con l'osservanza degli indirizzi dati dal C.C.;
 - d) approvare i progetti in presenza di programmi deliberati dal C.C. e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del C.C. e che l'Ente non intenda attribuire agli organi di decentramento, al Sindaco o al Segretario;
 - e) preparare lo schema delle convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi in materia urbanistica;
 - f) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento, qualora tali attribuzioni non siano riservate al Sindaco;
 - g) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, se tale adempimento non sia attribuito al Sindaco;
 - h) adottare i provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi, nonché l'affidamento e la revoca degli incarichi previsti dall'art. 36 del presente statuto;
 - i) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del C.C.;
 - l) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex art. 32 lettera m) della legge 142/90;
 - m) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale, ordinario o amministrativo, come attore o convenuto;
 - n) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - o) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
 - p) approvare gli storni di bilancio dal fondo di riserva ordinario e adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del C.C. nei 60

- giorni successivi a pena di decadenza.
3. Attribuzioni organizzative:
 - a) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

ART. 23 - COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. E' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni comprese quelle di ufficiale di governo.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
5. Il Sindaco è legale rappresentante del Comune, anche in giudizio. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto, dai Regolamenti, e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 23/bis – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.
3. Con scadenza almeno annuale il C.C. provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.

Art. 24 - COMPETENZE QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitagli dalla leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. In particolare il sindaco:
 - a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune.
 - b) provvede alla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta comunale, comunicandone al consiglio nel corso della seduta di insediamento.
 - c) provvede alla revoca dei componenti della giunta.
 - d) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, comunicandone al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva.
 - e) Propone al consiglio comunale, entro cinque mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 - f) Convoca e presiede la giunta comunale, nonché il consiglio comunale.
 - g) Provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.
 - h) Indice i referendum comunali e ne proclama l'esito.
 - i) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
 - j) Impartisce direttive al segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni.
 - k) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali quelli di collaborazione esterna.
 - l) Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
 - m) Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al Consiglio.
 - n) Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale in conformità alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
 - o) Promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.
 - p) Adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalle leggi vigenti.
 - q) Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo
 - r) Conferisce al segretario comunale le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata una convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.
 - s) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali.

Art. 25 - COMPETENZE QUALE ORGANO DI VIGILANZA

1. Promuove tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
2. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
3. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso tutti gli uffici.

Art. 26 - COMPETENZE AMMINISTRATIVE

1. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del C.C. e lo presiede.
2. Convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.
3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
4. Dispone la convocazione della G.C. per l'esame delle proposte ascritte da ciascun assessore.
5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di vice-sindaco.
6. Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori.
7. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al C.C..

Art. 27 - COMPETENZE PER I SERVIZI STATALI

1. Provvede ad assumere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di P.S..
2. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 54 co.1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Sovrintende, informando il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54, co. 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed assume le iniziative conseguenti.

Art. 27/bis - COMPETENZE COME AUTORITA' LOCALE

Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Art. 28 - IL VICE-SINDACO

1. E' Vicesindaco l'assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
2. Non può essere nominato Vicesindaco un assessore di estrazione extraconsigliare.
3. Il Vice-Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 28/bis - L'ASSESSORE ANZIANO

1. E' assessore anziano l'assessore presente più anziano di età, escluso il Vicesindaco
2. L'assessore anziano in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco sia del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 28/ter - INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALE

1. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, di assessore e di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.
2. Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, l'assunzione della carica di amministratore di società di capitali con prevalente capitale pubblico o in posizione di minoranza, o di Consorzio partecipato, purchè il Consiglio Comunale abbia assunto la delibera di indirizzi previsti dall'art. 13 della L. 81/93.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 29 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Per conseguire i fini dell'efficienza nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro.
2. Questo può articolarsi come segue:
 - a) per migliorare sia l'utilizzazione del personale (in base ai carichi di lavoro) superando l'attuale rigidità dell'organico e consentendo la necessaria mobilità interna, sia la distribuzione delle risorse;
 - b) per individuare criteri di valutazione delle produttività e la distribuzione dei relativi incentivi;
 - c) per razionalizzare e semplificare le procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro in ottemperanza alla legge 07.08.1990 n. 241 sull'azione amministrativa;
 - d) per l'introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate che consentano lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
 - e) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

Art. 30 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo, con apposito regolamento deliberato dal C.C. ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) della Legge 142/90, si disciplinerà, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi (ruolo e tabelle organiche del personale).

Art.30/bis - ORDINANZE

- 1) I responsabili dei servizi con funzioni direttive emanano le ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamenti o su indirizzo del Sindaco.
- 2) Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Art.31 - SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2) Il C.C. può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
- 3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla

- legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4) Il segretario comunale in particolare:
- a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) Partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) Esercita l'attività di Presidente delle commissioni di gara per appalti lavori, servizi, forniture e somministrazioni di beni, alienazioni e locazioni di beni immobili;
 - e) Esercita l'attività di Presidente delle commissioni concorso per l'assunzione di personale.

Art.31/bis- DIRETTORE GENERALE

- 1) Il Sindaco, previa delibera della G.C., può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni la cui popolazione assommata raggiunge i 15 mila abitanti.
- 2) Quando non è la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.

Art.31/ter – FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

- 1) Il direttore generale:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali d'efficacia e d'efficienza;
 - c) predispose il piano dettagliato degli obiettivi e risultati previsto dalla legge sull'ordinamento finanziario degli enti locali
 - c) garantisce l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi disciplinati dal regolamento;
 - d) svolge ogni altro compito di direzione del Comune attribuitogli dal presente statuto, dai regolamenti e dal Sindaco.
- 2) Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i funzionari dirigenti e responsabili dei servizi.

Art. 32 - COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con contratto a termine.
2. Il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla

Amministrazione deve contenere:

- la durata a tempo determinato;
- il trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto;
- le possibilità d'interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi;
- il riscontro della carenza di personale professionalmente idoneo allo svolgimento del servizio di cui trattasi.

Art. 32/bis - INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO O DI UFFICIO.

1. L'incarico di Responsabile di Servizio o di Ufficio è conferito sempre a tempo determinato, dal Sindaco al personale in servizio presso l'Ente nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigente al momento del conferimento dell'Incarico.
2. L'incarico può essere affidato, a tempo determinato, anche a personale esterno all'Ente mediante selezione pubblica nei modi, tempi e quantità consentite dalla normativa in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda e previa valutazione di una commissione, gli organismi associativi che operano nel Comune.
2. Per favorire lo sviluppo dei rapporti fra i cittadini e le forme di solidarietà agli organismi associativi operanti nel Comune e iscritti all'albo potranno essere assicurati vantaggi economici diretti e indiretti secondo le modalità e i criteri che saranno contenuti in apposite forme regolamentari.
3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
4. La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione alla amministrazione locale.
5. Con apposito regolamento si provvederà all'istituzione di appositi organismi di partecipazione all'amministrazione comunale delle rappresentanze delle associazioni individuate per settore e/o anche per territorio, per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente la rappresentazione degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.
6. Gli organismi di partecipazione possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia.
7. Può essere altresì prevista per gli stessi, attività consultiva secondo criteri, modalità e procedure stabilite sulle norme regolamentari.
8. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali che abbiano sottoscritto accordi economici o contratti collettivi di lavoro a livello nazionale debbono essere consultate in caso di adozione di atti comunali di carattere generale che abbiano comunque incidenza sull'esercizio delle attività svolte nelle categorie rappresentate.
9. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 34 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale le istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione degli atti.
3. Il regolamento determina la procedura della petizione, istanze e proposte, i tempi e le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente e lo modalità di intervento del Comune.

Art. 35 - DIRITTO DI ACCESSO

Al fine di assicurare la trasparenza e la imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le norme legislative in vigore.

Art. 36 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Fatti salvi i casi di cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal capo III - art. 7 e seguenti della legge 241/90.

Art. 37 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo sui problemi di rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati o il 15% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Le richieste di referendum vanno presentate al Segretario Comunale che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.
3. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio, assunzione di mutui;
 - espropriazioni per pubblica utilità;
 - norme e designazioni di cui all'art. 32, lettera n) della legge n. 142/90;
 - qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.
4. In regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il quorum per la validità della consultazione.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarata respinta.
6. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al C.C entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, le deliberazioni sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 38 - IL DIFENSORE CIVICO

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico è nominato dal C.C. a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individuando il nominativo tra una terna di candidati indicati dalle associazioni di difesa dei consumatori, dal movimento del volontariato e dall'associazionismo.
3. Il regolamento sulla partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

4. Le modalità dell'esercizio delle sue funzioni, la definizione delle prerogative, mezzi, rapporti nei confronti dell'amministrazione, saranno disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39 - FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha l'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo generalizzato ma che tendono a un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.
5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 40 - CONTABILITA' E BILANCIO

1. Il C.C. delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa devono essere assunti pena la nullità di diritto degli atti previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.
4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrante nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal C.C. entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della G.C. che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capi-gruppo consiliari e ai revisori del conto almeno 20 giorni prima della discussione in C.C..
6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 41 - ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti, saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 42 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il C.C. elegge, con votazione resa per scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore fra gli esperti di cui all'art. 57, 2° comma, della Legge 142/90.
2. Non può essere eletto revisore dei conti parente o affine entro il quarto grado a componenti della G.C..
3. Il revisore non è revocabile salvo l'inadempienza del mandato ed è eleggibile per una sola volta.
4. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del C.C. e della G.C.; i suddetti non sono delegabili.
5. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto; l'eventuale assenze, qualora l'avviso di convocazione sia stato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'organo di deliberare.
6. Il revisore collabora con il C.C. nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai capi-gruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
7. Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi secondo le norme del regolamento di contabilità al fine di attivare controlli interni di gestione.
8. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al dovere con diligenza del mandatario.
9. Nel caso il numero degli incarichi di revisore superi il numero massimo di cinque previsto per i Comuni fino a 9.999 abitanti, il revisore dovrà far pervenire al Ministero degli Interni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbia optato.
10. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari è rieleggibile per una sola volta.
11. L'incarico di revisore non può essere esercitato da membri del Comitato Regionale di Controllo, ne da dipendenti delle Regioni, Provincie, Comunità Montane, relativamente agli Enti compresi nelle rispettive regioni.

Art. 42/bis :

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe;
2. Esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27/07/2000 n°212, con particolare riferimento alle capacità contributive dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato;
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo di tutelare le categorie più deboli della popolazione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 - REGOLAMENTI COMUNALI

Sino all'adozione e comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, i seguenti regolamenti comunali.

Art. 44 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui allo articolo 4, comma 3, della Legge n. 142/90.
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.
3. La deliberazione di abrogazione totale al presente statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 45 - ABROGAZIONE DI NORME CONTRASTANTI

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla G.C. o dal C.C. antecedente all'adozione del presente statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il presente statuto, dopo l'espletamento del Co.Re.Co., entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
3. Il presente Statuto entra in vigore nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

--ooOoo--

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.	1 Disposizioni generali	pag.	2
Art.	2 Funzioni e rappresentanza comunità	pag.	3
Art.	3 Sviluppo sociale, culturale ed economico.....	pag.	3
Art.	4 Servizi pubblici.....	pag.	4
Art.	4/bis Gestione associata dei servizi e delle funzioni.....	pag.	4
Art.	5 Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma e gonfalone.....	pag.	5

TITOLO II - ORDINAMENTO

Art.	Art. 6 Organi del Comune.....	pag.	6
Art.	7 Consiglio Comunale: costituzione.....	pag.	6
Art.	8 Funzionamento del Consiglio Comunale.....	pag.	6
Art.	9 Regolamento interno.....	pag.	7
Art.	10 Forme associate e di cooperazione.....	pag.	8
Art.	11 Competenze del consiglio.....	pag.	8
Art.	12 Giunta comunale: composizione.....	pag.	8
Art.	13 Nomina della giunta comunale.....	pag.	9
Art.	14 <i>Abrogato</i>		
Art.	15 Convocazione e funzionamento della giunta.....	pag.	9
Art.	15/bis Competenze della giunta comunale.....	pag.	9
Art.	16 <i>Abrogato</i>		
Art.	17 Il sindaco	pag.	10
Art.	18 Mozione di sfiducia.....	pag.	10
Art.	19 – 20 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco	pag.	10
Art.	21 Revoca assessori.....	pag.	11
Art.	22 Competenza della giunta comunale.....	pag.	11
Art.	23 Competenza del sindaco.....	pag.	12
Art.	23/bis Linee programmatiche di mandato.....	pag.	12
Art.	24 Competenze quale organo di amministrazione.....	pag.	13
Art.	25 Competenze quale organo di vigilanza.....	pag.	13
Art.	26 Competenze amministrative.....	pag.	14
Art.	27 Competenze per i servizi statali.....	pag.	14
Art.	27/bis Competenze come autorità locale.....	pag.	14
Art.	28 Il Vice-Sindaco.....	pag.	14
Art.	28/bis L'Assessore anziano.....	pag.	14
Art.	28/ter Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e assessore e consigliere comunale.....	pag.	14

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art.	29 Principi e criteri direttivi.....	pag.	16
Art.	30 Disciplina dello status del personale dipendente.....	pag.	16
Art.	30/bis Ordinanze.....	pag.	16
Art.	31 Segretario comunale.....	pag.	16
Art.	31/bis Direttore generale.....	pag.	17
Art.	31/ter Funzioni del direttore generale.....	pag.	17
Art.	32 Collaborazione esterna.....	pag.	17
Art.	32/bis Incollaborazione esterna in Servizio o di Ufficio.....	pag.	17

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33	Partecipazione popolare.....	pag.	19
Art. 34	Istanze, petizioni e proposte.....	pag.	19
Art. 35	Diritto di accesso.....	pag.	20
Art. 36	Partecipazione al procedimento amministrativo.....	pag.	20
Art. 37	Referendum consultivo.....	pag.	20
Art. 38	Difensore civico.....	pag.	20

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39	Finanza locale.....	pag.	22
Art. 40	Contabilità e bilancio.....	pag.	22
Art. 41	Ordinamento contabile e disciplina dei contratti.....	pag.	22
Art. 42	Revisione economico-finanziaria.....	pag.	23
Art. 42/bis	pag.	23

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43	Regolamenti comunali.....	pag.	24
Art. 44	Modifiche allo statuto.....	pag.	24
Art. 45	Abrogazione di norme contrastanti.....	pag.	24
Art. 46	Entrata in vigore.....	pag.	24

INDICE	pag.	25
ALLEGATO A	pag.	27

--ooOoo--

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 12 giugno 1991 e modificato con deliberazione consiliare n. 70 del 11 ottobre 1991, ravvisata legittima dal Comitato Provinciale di Controllo il 24 ottobre 1991 con n° 68168 di protocollo.

--ooOoo--

E' affisso all'albo pretorio comunale dal 23 novembre 1991 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e in altri luoghi pubblici consueti, di apposito manifesto annunciante detta affissione.

--ooOoo--

Modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28 giugno 1994 e modificata con deliberazione consiliare n. 56 del 3 ottobre 1994, ravvisate immuni da vizi di legittima dal Comitato Provinciale di Controllo il 18 ottobre 1994 con nn° 12710/3.384.1 e 13173/3.384.1 di protocollo.

--ooOoo--

Le modifiche sono state affisse all'albo pretorio comunale dal 29 novembre 1994 al 28 dicembre 1994 per 30 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e in altri luoghi pubblici consueti, di apposito manifesto annunciante detta affissione.

--ooOoo--

Modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27 febbraio 1998 e modificata con deliberazione consiliare n. 28 del 15 maggio 1998, ravvisate immuni da vizi di legittima dal Comitato Regionale Territoriale di Controllo il 1° giugno 1998 con nn° 25906 e 29157 di protocollo.

--ooOoo--

Le modifiche sono state affisse all'albo pretorio comunale dal 28 luglio 1998 al 28 agosto 1998 per 30 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e in altri luoghi pubblici consueti, di apposito manifesto annunciante detta affissione.

--ooOoo--

Modifiche approvate con delibere del Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2000, n° 47 del 14/12/2000 e n° 49 del 21/12/2000 (Ravvisata immune da vizi di legittimità della seduta del 05/03/2001 , prot. n° 2001/20592 - 2001/0022138 - Reg. Co.Re.Co. n° 841), tutte modificate con deliberazioni consiliari n. 10 del 26/02/2001 e n° 15 del 27/03/2001, ravvisate immuni da vizi di legittima dal Comitato Regionale Territoriale di Controllo il 09/04/2001 con nn° 1395/1396 e 22014/23468 di protocollo.

--ooOoo--

Le modifiche sono state affisse all'albo pretorio comunale 19/04/2001 al 19/05/2001 per 30 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e in altri luoghi pubblici consueti, di apposito manifesto annunciante detta affissione.

--ooOoo--

Modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 4 febbraio 2019.

--ooOoo--

Le modifiche sono state affisse all'albo pretorio comunale dal 5 febbraio 2019 al 20 febbraio 2019 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e in altri luoghi pubblici consueti, di apposito manifesto annunciante detta affissione.